

INNOVAZIONE E SVILUPPO, LA DOPPIETTA DEL RECOVERY

I Contratti di Sviluppo e gli Accordi per l'Innovazione sono due strumenti agevolativi per il sistema industriale inseriti nella Legge di Bilancio 2021 e nel Recovery Plan. Ecco cosa prevedono e come funzionano

di Nello Rapini*

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 322 la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Il testo introduce, tra l'altro, diverse misure per il rilancio delle imprese, così come la più recente versione del Recovery Plan, peraltro ancora in fase di completa definizione. I due più importanti strumenti attuativi comuni ad ambedue i documenti di programmazione per favorire i grandi progetti d'investimento saranno i Contratti di Sviluppo e gli Accordi per l'Innovazione. Vediamo in cosa si caratterizzano:

- I Contratti di Sviluppo favoriscono la realizzazione di programmi di investimento di rilevante dimensione allo scopo di rafforzare la struttura produttiva del Paese.

- Gli Accordi per l'Innovazione riguardano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

I primi, quindi, supportano iniziative industriali di nuovo insediamento o di ampliamento, riconversione, ammodernamento, mentre i secondi agevolano i progetti di ricerca. Le agevolazioni, pur essendo entrambi contributo a "fondo perduto", hanno una diversa determinazione sia in termini percentuali, sia in relazione ai costi agevolabili. Infatti nel caso dei Contratti di Sviluppo parliamo di contributi in conto impianti o in conto capitale, nel caso degli Accordi per l'Innovazione, di contributi in conto esercizio. Ma andiamo per ordine.

Il **Contratto di Sviluppo** finanzia programmi di investimento nei settori industriale, turistico, e di tutela ambientale, di almeno 20 milioni di euro, ovvero 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di

Programmi di investimento industriali e turistici					
DIMENSIONE D'IMPRESA	Settori diversi dalla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli			Attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli	
	Aree Carta degli aiuti Art 107.3.a)	Zone C non predefinite Carta degli aiuti Art 107.3.a)	Altre Aree	Regioni Art 171, lett Orientamenti agricoli	Altre regioni
PICCOLE IMPRESE	45% ESL	30% ESL	20% ESL	50% ESL	40% ESL
MEDIE IMPRESE	35% ESL	20% ESL	10% ESL	50% ESL	40% ESL
GRANDI IMPRESE	25% ESL	10% ESL	Non agevolabili	50% ESL	40% ESL

Fonte: INVITALIA SPA

prodotti agricoli.

Il contratto di sviluppo industriale, agroindustriale o turistico può riguardare:

- La creazione di una nuova unità produttiva.
- L'ampliamento della capacità produttiva di un'unità esistente.
- La riconversione di un'unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione, per ottenere prodotti che non rientrano nella stessa classe Ateco2007 dei prodotti fabbricati in precedenza.
- La ristrutturazione di un'unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente.
- L'acquisizione di un'unità produttiva esistente ubicata in un'area di crisi.

Il contratto di sviluppo per la tutela ambientale finanzia programmi di investimento finalizzati a:

- Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente.
- Anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'Unione, non ancora in vigore, che innalza-

no il livello di tutela ambientale

- Consentire maggiore efficienza energetica
- Realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento
- Realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti.

Le agevolazioni concedibili sono diverse e nelle tabelle in queste pagine diamo una visualizzazione di sintesi. L'acronimo *Esl* indica Equivalente Sovvenzione Lorda ed in buona approssimazione può essere considerata la percentuale di contributo a fondo perduto ottenibile sul totale dei costi agevolabili. Tutto il Mezzogiorno è ricompreso nelle cosiddette "aree 107.3.a", mentre il Centro Nord ha alcune aree, quelle a più bassa industrializzazione in zona "107.3.c", mentre per il resto del territorio è da considerare nelle "altre aree".

Gli **Accordi per l'Innovazione** sono attivabili da imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria. Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in

forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti. I progetti devono essere realizzati mediante il ricorso a diverse forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, il contratto di rete, l'accordo di partenariato e il consorzio.

Gli Accordi per l'Innovazione, come già detto, finanziano progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati allo sviluppo di una o più delle tecnologie di seguito riportate:

- Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Tic)
- Nanotecnologie
- Materiali avanzati
- Biotecnologie
- Fabbricazione e trasformazione avanzate
- Spazio

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale con spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, e con le seguenti caratteristiche:

- rilevanza dell'iniziativa sotto il profilo degli

sviluppi tecnologici e del grado di innovatività dei risultati attesi

- interesse industriale alla realizzazione dell'iniziativa in termini di capacità di favorire l'innovazione di specifici settori o comparti economici
- effetti diretti e indiretti sul livello occupazionale del settore produttivo e/o del territorio di riferimento
- valenza nazionale degli interventi sotto il profilo delle ricadute multiregionali dell'iniziativa
- eventuale capacità di attrarre investimenti esteri, anche tramite il consolidamento e l'espansione di imprese estere già presenti nel territorio nazionale
- capacità di rafforzare la presenza di prodotti italiani in segmenti di mercato caratterizzati da una forte competizione internazionale

I Programmi di R&S devono avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale.

Le agevolazioni consistono in:

- un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione

alle risorse finanziarie regionali disponibili).

- un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall'Accordo.

Il cofinanziamento regionale del contributo alla spesa deve essere di almeno il 3% dei costi, nel qual caso, il Mise, incrementa la propria percentuale agevolativa di un importo identico. In sostanza l'agevolazione in conto esercizio, in presenza di contributi regionali, ripetiamo non obbligatori, assume l'assetto (minimo) di 20% + 3% + 3%.

Ambedue gli strumenti prevedono una progettualità molto articolata con elementi di dettaglio estremamente puntuali. Le agevolazioni, anche in relazione ai livelli minimi di spesa prevista, sono quindi rivolte ad aziende strutturate e con uno storico di attività molto consolidato che, inoltre, devono garantire la capacità finanziaria per sostenere gli investimenti. Altro elemento da considerare è quello relativo agli oneri gestionali di progetti di tali dimensioni, con impegni di rendicontazione piuttosto corposi e continuativi e con personale interno con adeguate capacità ed esperienza specifica. I Contratti di Sviluppo e gli Accordi per l'Innovazione sono da considerarsi strumenti tra loro complementari e non certo alternativi, ciò non solo in funzione della diversità delle spese agevolabili, ma soprattutto in relazione alla capacità che, l'utilizzo congiunto dei due meccanismi di supporto, garantirebbe per il sostegno ai piani di sviluppo aziendali articolati su un arco temporale medio lungo. La necessità di impegno delle risorse del Recovery Plan e dei fondi già vincolati nella Legge di Bilancio lascia presumere che prima dell'estate, quasi sicuramente, i soggetti attuatori dei due strumenti, attiveranno le procedure di selezione delle diverse proposte progettuali, ma alla luce della complessità delle istanze sarebbe già opportuno, sin da ora, per le aziende, iniziare una fase di approfondimento e definizione dei contenuti di una eventuale iniziativa che richiedesse le agevolazioni previste per i Contratti di Sviluppo o per gli Accordi per l'Innovazione.

* Partner RSM Italy CF

Financial Grants and Facilities – Leader

Finalità ambientale (Art. 28 comma 1 DM 9 dicembre 2014)	Dimensione d'impresa	ESL%		
		Aree 107.3.a) Carta aiuti	Aree 107.3.c) Carta aiuti	Altre aree
a)/b) Innalzare il livello di tutela ambientale dell'impresa proponente oltre le soglie fissate dalla normativa comunitaria vigente o in assenza di specifica normativa comunitaria	P.I.	75	65	60
	M.I.	65	55	50
	G.I.	55	45	40
c) Anticipare l'adeguamento a nuove norme dell'unione, non ancora in vigore, che innalzano il livello di tutela ambientale	P.I.	da 30 a 35*	da 20 a 25*	da 15 a 20*
	M.I.	da 25 a 30*	da 15 a 20*	da 10 a 15*
	G.I.	da 20 a 25*	da 10 a 15*	da 5 a 10*
d) Consentire maggiore efficienza energetica	P.I.	65	55	50
	M.I.	55	45	40
	G.I.	45	35	30
e) Realizzare impianti di cogenerazione ad alto rendimento	P.I.	80	70	65
	M.I.	70	60	55
	G.I.	60	50	45
f) realizzare attività di riciclaggio e riutilizzo di rifiuti (limitatamente ai rifiuti speciali di origine industriale e commerciale)	P.I.	70	60	55
	M.I.	60	50	45
	G.I.	50	40	35

FONTE: INVITALIA SPA